

Penale Sent. Sez. 3 Num. 11069 Anno 2022

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA

Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA

Data Udiienza: 29/09/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Milano Casimiro, nato a Reggio Calabria, il 14/01/1963

avverso l'ordinanza della Tribunale di Salerno del 10/06/2021

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere MARIA CRISTINA AMOROSO;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Udite le conclusioni dell'avv. Andrea Di Lieto che ha concluso chiedendo la riforma dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno e la restituzione di quanto in sequestro.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 5 maggio 2021, il Gip del Tribunale di Salerno ha disposto il sequestro preventivo delle opere edili site nel Comune di Praiano, ai sensi degli artt. 110, 734 cod. pen., 44 lett. c), 93 e 95 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, essendo state eseguite in assenza del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica in zona vincolata.

La Sezione Riesame del Tribunale di Salerno, ha accolto parzialmente l'istanza del Milano Casimiro: ha ritenuto non configurabile il reato di cui all'art. 734 cod. pen., non essendovi prova della effettiva compromissione delle bellezze naturali, e ha confermato nel resto il provvedimento impugnato mantenendo il relativo vincolo reale.

Avverso la suddetta ordinanza, l'imputato tramite il proprio difensore, propone ricorso articolato nei seguenti motivi.

2. Nel primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e l'assoluta carenza di motivazione in ordine agli elementi fondanti il *fumus commissi delicti* e il *periculum in mora* e relativamente alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, attesa la conformità dei lavori realizzati alla Segnalazione Certificata d'inizio di attività (SCIA) acquisita al prot. com. n. 9680 del 2 dicembre 2019.

In particolare, non si condivide l'assunto del Tribunale del Riesame secondo il quale l'ordinanza del Gip risulterebbe sufficientemente motivata, sia pur sinteticamente.

3. Nel secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 321 cod. pen, 3, 6, 6-bis, e 44 del D.P.R. 380 del 2001, degli art. 149 e 181 del d.lgs. 42 del 2004 e del D.P.R. 31 del 2017 e del relativo allegato A (O1). Si lamenta altresì difetto di motivazione, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e carenza istruttoria.

In particolare il ricorrente deduce che l'intervento realizzato è stato erroneamente qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia, per il quale era necessario il rilascio del permesso di costruire, consistendo, invece, in un mero intervento di manutenzione ordinaria.

Contesta, inoltre, la sussistenza della condotta sanzionata dagli artt. 93 e 95 del D.P.R. 380 del 2001, sostenendo di aver fornito la prova dell'avvenuto deposito dei calcoli in cemento armato mediante la produzione in giudizio di una relazione tecnica riportante, quale ultimo allegato, la documentazione GG.SA.2014000505.AUT.PRD del 28.2.2014, depositata al Genio civile di Salerno.

Da ultimo censura quanto affermato dal Tribunale del riesame in ordine alla irrilevanza, ai fini del *fumus del reato*, dell'accertamento dell'elemento soggettivo in capo all'indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

L'ordinanza del Tribunale del riesame, ha correttamente evidenziato che il decreto del Gip, sebbene succintamente, soddisfa i requisiti motivazionali richiesti dalla legge.

Si osserva che il provvedimento fa richiamo, per relationem al verbale di sequestro di urgenza redatto dalla polizia giudiziaria e notificato all'odierno ricorrente - che, quindi è stato immediatamente messo in condizione di conoscere le accuse mossegli e di difendersi - in cui si afferma la necessità del permesso di costruire per le opere realizzate e, quanto al periculum in mora, la necessità di impedirne il completamento non essendo ancora state ultimate.

3. Anche il secondo motivo è infondato.

Giova ricordare che nella relazione tecnica cui il Tribunale del riesame ha fatto rinvio, si evidenzia: che sulla copertura dell'immobile è stata ricavata, in luogo di un manufatto utilizzato come deposito, una nuova volumetria mediante la realizzazione di un insieme sistematico di opere; che l'immobile oggetto di accertamento ricade nella zona omogenea T- Tutela Naturale- del vigente piano regolatore generale che comprende le aree del territorio naturale particolarmente rilevanti sotto il profilo naturalistico e ambientale, ricadenti nella zona PUT denominata 1 A all'interno della quale, per gli edifici costruiti dopo il 1955, quale quello in questione, sono consentite le sole opere di manutenzione ordinaria, straordinaria demolizione senza ricostruzione, mentre i lavori realizzati costituiscono un intervento di ristrutturazione edilizia; che tutte opere esterne di cui alla S.C.I.A. PROT. N. 9680 del 2019, consistenti, oltre che nella apertura e chiusura dei vani luce e demolizione della scala laterale, anche nell'eliminazione della approvata fioriera sul lato nord della copertura e del pergolato a sostegno di essenze arboree nonché nell'installazione della ringhiera in ferro su tutto il perimetro della copertura e della posa in opera di pavimentazione non preesistente sulla medesima copertura, necessitavano della preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. 31/ 2017 (procedimento autorizzatorio semplificato), in quanto, comportando alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore dell'immobile, non rientrano tra quelli di cui all'allegato A dello stesso regolamento; che l'intervento di ristrutturazione edilizia posto in essere necessitava del preventivo nulla osta da parte dell'ente parco regionale dei Monti Lattari secondo le disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti; che le opere strutturali realizzate nel corso degli anni oggetto delle citate pratiche edilizie, sono subordinate alla autorizzazione sismica secondo le disposizioni di cui al D.P.R 380 del 2001, mai ottenuta nel caso di specie.

Nessuna violazione di legge appare, quindi, sussistere nella decisione impugnata.

Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. d) d.P.R. 380 del 2001, configurano ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare l'organismo edilizio preesistente

in uno in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Correttamente i giudici del riesame, quindi, hanno qualificato gli interventi svolti ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. d) d.P.R. 380 del 2001, per la quale era necessario il permesso di costruire, evidenziando che i plurimi interventi realizzati erano finalizzati a creare un organismo edilizio in parte diverso dal precedente posto che tutto il piano su cui insisteva il deposito è divenuto abitabile, sia all'interno che all'esterno e frequentabile da persone.

Il Tribunale ha escluso la natura di manutenzione ordinaria dei lavori, interpretando correttamente i dati oggettivi emergenti dal verbale di sequestro giungendo, tra l'altro, alle medesime conclusioni trasfuse nella relazione tecnica in atti.

Le affermazioni difensive, di contro, pur deducendo il vizio di violazione di legge, si fondano prevalentemente su una lettura alternativa dei dati di fatto emergenti dal verbale di sequestro e su una diversa valutazione della natura dei lavori non prospettabile in sede di legittimità.

Quanto alle censure relative all'inesistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, la doglianza del ricorrente si fonda esclusivamente sulla conformità di quanto realizzato, alla S.C.I.A. .

Sul punto basterebbe osservare che, in base a quanto illustrato nella relazione tecnica dell'ing. Guadagno, cui l'ordinanza del riesame fa rinvio, l'asserita coincidenza tra quanto descritto nella S.C.I.A. e quanto realizzato non sussiste, atteso che dal sopralluogo è stata rilevata la realizzazione di una intercapedine non indicata nella S.C.I.A.

Ma, anche qualora sussistesse detta coincidenza, la prospettazione difensiva non sarebbe comunque condivisibile in quanto fondata sull'implicito, ed erroneo, presupposto della equiparazione della SCIA ad un provvedimento amministrativo autorizzatorio idoneo ad ingenerare nel destinatario un ragionevole affidamento in ordine alla sua legittimità.

Giova, invece, ricordare che la Segnalazione certificata di inizio attività, disciplinata dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, non è un atto pubblico, né porta alla formazione di un provvedimento implicito.

In tal senso, si esprime il giudice amministrativo quando afferma che: «l'attività dichiarata (segnalata) può, quindi, essere intrapresa senza il bisogno di un consenso dell'amministrazione, surrogato dall'assunzione di auto-responsabilità del privato, insito nella denuncia di inizio attività, costituente, a sua volta, atto soggettivamente ed oggettivamente privato» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717

e 15 aprile 2010, n. 2139; Sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2919)”. E prosegue: «in questo assetto legislativo non c’è quindi spazio, sul piano concettuale e strutturale, per alcun potere preventivo di tipo ampliativo (autorizzatorio, concessorio, e, in senso lato, di assenso), sostituito dall’attribuzione di un potere successivo di verifica della conformità a legge dell’attività denunciata mediante l’uso degli strumenti inibitori e repressivi».

L’inizio e la prosecuzione dei lavori certificati, dunque, non comporta alcuna presunzione di legittimità, ragione per la quale l’amministrazione conserva il potere di verificare i presupposti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell’attività denunciata, di vietarla o di disporre la rimozione degli effetti per accertata carenza delle condizioni, modalità o fatti legittimanti, come accaduto nel caso di specie.

A ciò si aggiunga che il ricorrente non riferisce di aver ricevuto eventuali rassicurazioni sulla legittimità della S.C.I.A. da uffici amministrativi, risultando mancante, pertanto, il dato dell’evidenza di uno stato di ignoranza inevitabile.

Da ultimo, per ciò che concerne l’imputazione relativa all’omesso deposito dei calcoli al genio civile, va evidenziato che il ricorrente si limita a dedurre l’avvenuto adempimento non fornendone alcun riscontro documentale.

4. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 29/09/2021.